

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QL/566/2017 del 14/07/2017

NUMERO PROTOCOLLO QL/42855/2017 del 14/07/2017

Oggetto: Integrazione e modifica della Procedura per l'ingresso delle associazioni di volontariato nei canili e rifugi comunali e convenzionati privati.

IL DIRETTORE

ROSALBA MATASSA

Responsabile procedimento: Rosalba Matassa

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ROSALBA MATASSA

PREMESSO CHE

che Roma Capitale nell'ambito dei principi e delle leggi dello Stato, promuove il rispetto, la cura e la presenza degli animali nel proprio territorio, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale bioetica e dell'ambiente;

che al fine di favorire una corretta convivenza fra umani ed animali e di tutelare la salute degli stessi, Roma Capitale promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti a realizzare una migliore convivenza con l'uomo e al contempo promuove la divulgazione di informazioni riguardanti la tutela degli animali;

che il Dipartimento Tutela Ambientale è titolare, nel contesto delle sue attribuzioni e funzioni istituzionali, delle attività di tutela del benessere degli animali da affezione nonché, nel quadro più generale del contrasto al randagismo, dell'obbligo di assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani che a vario titolo necessitano di assistenza in strutture appositamente predisposte, così come previsto dalla vigente Legge Quadro 14 agosto 1991, n.281 e dalla Legge della Regione Lazio 21.10.1997, n.34;

che l'articolo 4 della citata legge 14 agosto 1991, n.281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), così come integrato dall'art.2, comma 371, della legge 244/2007, prevede infatti che:

ARTICOLO 4

Competenze dei Comuni

"1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti";

che il precetto normativo di cui alla legge 281/1991 è ribadito anche dall'art. 2 della Legge Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34, che testualmente prevede che:

ARTICOLO 2

Competenze dei Comuni e delle Comunità montane

"1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane provvedono:

a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e sentite le aziende USL, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;

b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL; i canili pubblici possono essere affidati in tutto od in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1;

c) alla promozione, anche sulla base di convenzioni con le associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, gli enti morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio e gli ordini provinciali dei medici veterinari, di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili pubblici;

d) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

2. Gli enti di cui al comma 1 mettono a disposizione del servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3."

Che la Giunta Comunale di Roma Capitale, con le Delibere 142/214 e 354/2015 ha ribadito tutti i dettati normativi, parallelamente disponendo che gli Uffici del competente Dipartimento procedessero a individuare tramite procedure

di gara - in linea con quanto previsto dalla legge e in particolare dal Codice degli Appalti - i soggetti gestori delle strutture municipali destinate all'accoglienza di cani e gatti;

che la Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 43/2010, disciplina il ruolo delle Associazioni di volontariato animalista nell'ambito delle strutture di accoglienza di cani e gatti senza proprietario. A tal proposito viene precisato che i canili e rifugi pubblici possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, alle Associazioni di volontariato animalista per la protezione degli animali di cui all' art. 23, c.1 della L.R. 34/97 nonché l'obbligo di prevedere nei rifugi la presenza delle suddette Associazioni riconosciute.

La stessa D.G.R. stabilisce che "spetta ai Comuni, in collaborazione con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, l'attivazione di azioni adeguate per favorire l'adozione degli animali presenti nei rifugi". I Comuni, altresì, nel gestire o affidare il servizio di ricovero e mantenimento dei cani e gatti presso strutture pubbliche o private convenzionate devono garantire che presso le stesse siano previsti appositi protocolli di adozione coordinati con le Associazioni di volontariato iscritte nell' elenco regionale.

Che, con determinazione Dirigenziale n. 405 del 17.05.2017 è stata approvata la procedura per l'ingresso delle associazioni di volontariato nei canili e rifugi comunali e convenzionati privati.

CONSIDERATO CHE

In considerazione di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative e dell'obbligatoria presenza delle Associazioni di Volontariato all'interno dei canili e dei rifugi per animali d' affezione, si ritiene necessario, considerando anche gli obblighi di cui al D. Lgs n. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, emanare un'apposita procedura per regolamentare le attività del volontario animalista nelle strutture di Roma Capitale e in quelle private convenzionate modificata sulla base delle richieste delle stesse associazioni e accolte dalla Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali con la modifica della "*Procedura operativa per l'ingresso delle associazioni di volontariato nei canili e rifugi comunali e convenzionati privati*" con prot. QL 42837 del 14.07.2017.

Regolamentare l'ingresso delle Associazioni e dei volontari, inoltre, ha la finalità di consentire il corretto funzionamento delle strutture e, nel contempo, di garantire il benessere degli animali ospitati.

Ogni struttura pubblica e convenzionata deve dotarsi di un proprio regolamento interno che dovrà essere inviato per l'approvazione al Dipartimento Tutela ambientale – Direzione Promozione della Tutela Ambientale e Benessere degli Animali.

????

????

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

di approvare la Procedura Operativa per l'ingresso delle associazioni di volontariato nei canili e rifugi comunali e convenzionati privati, allegata al presente provvedimento, prot. QL/2017/42837, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**IL DIRETTORE
ROSALBA MATASSA**

DESCRIZIONE
QL20170042837-071448591.pdf